



Informacoop

Periodico di informazione ed aggiornamento in materia fiscale, di lavoro, di diritto societario e professionale



Villorba, 23 dicembre 2014

Informacoop N.32/2014

Amministrazione del personale

In collaborazione con



SER.COOP.DE.

Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.

Specialisti per le Cooperative



CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE

LA LEGGE 183/2014 (JOBS ACT) IN GAZZETTA UFFICIALE

*Speciale
novità
2015*



È in vigore dal **16 dicembre** la legge con cui il Parlamento ha conferito al Governo le deleghe in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Essendo una legge delega, non contiene misure concrete o novità già tangibili nell'immediato, ma una serie di principi generici, criteri e direttive che il Governo dovrà seguire nei prossimi mesi per darvi attuazione attraverso una serie di decreti delegati (decreti attuativi).

Poche saranno perciò le novità in vigore già dal 1° gennaio 2015.

Di seguito vediamo alcuni dei principali criteri fissati nella legge delega e quali scadenze il Governo si è dato.

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO – ART. 1, COMMI 1 E 2, LETT. A)

CRITERI DIRETTIVI	TERMINE DECRETO ATTUATIVO
<p>Impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa</p> <p>Semplificazione delle procedure burocratiche di accesso agli ammortizzatori sociali, attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali e standardizzazione dei meccanismi di concessione dei trattamenti di integrazione salariale</p> <p>Accesso alla CIG solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro e previsione di destinare una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà</p> <p>Revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della CIGO e della CIGS e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione</p> <p>Previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici</p> <p>Riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo</p> <p>Revisione dell'ambito di applicazione della CIGO, della CIGS e dei Fondi di solidarietà e fissazione di un termine certo per l'avvio di tali Fondi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione</p> <p>Revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà per le aziende soggette alla CIGS e messa a regime dei contratti di solidarietà per le aziende non soggette alla CIGS</p>	<p>Entro 6 mesi dal 16 dicembre 2014</p>

DISOCCUPAZIONE – ART. 1, COMMA 2, LETT. B)

CRITERI DIRETTIVI	TERMINE DECRETO ATTUATIVO
<p>Rimodulazione dell'ASpl, con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore</p> <p>Incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti</p> <p>Universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpl, con estensione ai co.co.co., mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni (sperimentazione biennale)</p> <p>Introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa</p> <p>Eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpl, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'ISEE con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti</p> <p>Eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale</p>	<p>Entro 6 mesi dal 16 dicembre 2014</p>

ULTERIORI INTERVENTI IN MATERIA DI RICOLLOCAZIONE – ART. 1, COMMA 2, LETT. C), D), E)

CRITERI DIRETTIVI	TERMINE DECRETO ATTUATIVO
Interventi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione	Entro 6 mesi dal 16 dicembre 2014
Possibilità di svolgimento da parte del beneficiario di sostegno al reddito o di disoccupazione di attività a beneficio delle comunità locali	
Miglioramento dell'effettività delle sanzioni nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito, che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali	

SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE – ART. 1, COMMI 3 E 4

CRITERI DIRETTIVI	TERMINE DECRETO ATTUATIVO
Razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti	Entro 6 mesi dal 16 dicembre 2014
Razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità , anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti	
Razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla Legge n. 68/1999, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio .	
Valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia	
Attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro	
Valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico , contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi	

PROCEDURE DI COSTITUZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO – ART. 1, COMMI 5 E 6

CRITERI DIRETTIVI	TERMINE DECRETO ATTUATIVO
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti (anche con abrogazione di norme), nell'ottica di una riduzione del numero di atti amministrativi di gestione del rapporto lavorativo	<p style="text-align: center;">Entro 6 mesi dal 16 dicembre 2014</p>
Semplificazione o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi	
Unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per gli stessi eventi e obbligo da parte delle stesse di trasmissione alle altre amministrazioni competenti	
Divieto per le PA della richiesta di dati che già possiedono	
Rafforzamento del sistema di trasmissione telematica delle comunicazioni con abolizione della tenuta di documenti cartacei	
Revisione del regime sanzionatorio per favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita e la valorizzazione degli istituti di tipo premiale	
Previsione di modalità semplificate per garantire data certa ed autenticità della manifestazione di volontà del/la lavoratore/trice riguardo le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro	
Individuazione di modalità organizzative e gestionali per l'effettuazione soltanto in via telematica di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo legati alla costituzione, gestione e cessazione del rapporto lavorativo	
Revisione degli adempimenti in tema di libretto formativo del cittadino , anche riguardo al sistema dell' apprendimento permanente	
Promozione del principio di legalità e priorità delle politiche finalizzate a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme	

INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO E RIORDINO DEI CONTRATTI DI LAVORO VIGENTI – ART. 1, COMMA 7

CRITERI DIRETTIVI	TERMINE DECRETO ATTUATIVO
Individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali, con contestuale abrogazione di tutte le disposizioni che le disciplinano e che risultano incompatibili con le previsioni del testo organico semplificato	<p style="text-align: center;">Entro 6 mesi dal 16 dicembre 2014</p>
Promuovere il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti	
Previsione, per le nuove assunzioni , del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e	<p style="text-align: center;">(Il decreto è in agenda del Cdm del 24 dicembre, vedi pag. 6)</p>

discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento	
Rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro	
Revisione della disciplina delle mansioni , in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale , contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle sopra indicate	
Revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro	
Introduzione , eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo , applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato , nonché , fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa , nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale	
Previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi , fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati	
Razionalizzazione e semplificazione dell' attività ispettiva , attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l' istituzione di un' Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell' INPS e dell' INAIL , prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.	

TUTELA DELLA MATERNITÀ E LE FORME DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO – ART. 1, COMMI 8 E 9

CRITERI DIRETTIVI	TERMINE DECRETO ATTUATIVO
Ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, al fine di estendere, eventualmente anche in modo graduale, la predetta prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici; garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte datore di lavoro	Entro 6 mesi dal 16 dicembre 2014
Introduzione del tax credit (credito d'imposta) e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico al fine di incentivare il lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo	
Incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro	

Possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi (riposi settimanali e ferie) spettanti in base al contratto collettivo nazionale, in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute	
Integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi	
Ricognizione e successiva revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità , al fine di garantire una maggiore flessibilità dei congedi obbligatori e parentali e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese	
Introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza	
Riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e introduzione di misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni	

IN ARRIVO IL DECRETO SUL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI



Potrebbe essere emanato già tra pochi giorni uno dei primi decreti attuativi della Legge Delega approvata dal Parlamento in materia di lavoro e ammortizzatori sociali. È infatti stato convocato il Consiglio dei Ministri del 24 dicembre in cui verrà discusso il decreto sul nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che apporterà significative modifiche in materia di licenziamenti individuali.

Il nuovo contratto, per i **neo-assunti**, prevedrà **l'abbandono della tutela reale** (reintegro) in caso di **licenziamento individuale per motivi economici – organizzativi** (si discute se comprendere anche lo scarso rendimento) a favore

di indennizzi certi e crescenti in relazione all'anzianità di servizio del lavoratore.

È prevista una prima tutela monetaria, in caso di contenzioso, pari a **1,5 mensilità** per ogni anno di servizio, **fino ad un massimo di 24 mensilità**. Questa norma andrà a intrecciarsi con quella prevista dalla legge di stabilità che consente ai datori di lavoro, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, di risparmiare il 50 % dei contributi INPS per i primi 3 anni (v. Informacoop 30/2014). Per questo motivo, per evitare licenziamenti durante il primo periodo del


È prevista anche una forma di **conciliazione standard**: in questo caso le tutele crescenti consisterebbero in 1 mensilità per ogni anno di anzianità, con un massimo di 16. Anche qui si dovrebbe essere un indennizzo minimo, pari a 2 mensilità, e le somme potrebbero essere anche detassate!

Resta da sciogliere il nodo delle "piccole imprese", quelle sotto i 16 dipendenti, a cui non si applica l'art.18. Oggi per queste aziende si prevedono indennizzi monetari da 2,5 a 6 mensilità, e non si vorrebbe peggiorare la situazione.



università, centri di ricerca e startup e per il personale altamente qualificato. Le imprese avevano chiesto, senza esito, di calcolare il bonus sul totale degli investimenti e non sugli incrementi.

ASSUNZIONE DISABILI. Con la legge di stabilità arrivano 20 milioni di euro per assicurare anche nel 2015 gli incentivi per le assunzioni dei disabili.



TFR IN BUSTA PAGA. Per i lavoratori del settore privato che ne fanno richiesta è prevista l'anticipazione del Tfr in busta paga in via sperimentale nel periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018. Per quel che riguarda il regime fiscale delle quote erogate si prevede la tassazione ordinaria senza quindi la più favorevole tassazione separata prevista sulle liquidazioni erogate a fine carriera. È poi innalzata dall'11,5 al 17% l'aliquota sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto. A differenza delle prime ipotesi, il governo al Senato non ha ritoccato questo punto.

FONDAZIONI E ONLUS, IL BONUS FISCALE COMPENSA LA STRETTA SULLE FONDAZIONI.

Aumenta dal 1° gennaio 2014 la tassazione sugli utili distribuiti da fondazioni ed enti non commerciali. La quota del 5% su cui applicare il prelievo viene infatti elevata al 77,74 per cento. Una misura anche questa introdotta in deroga allo Statuto del contribuente, cui il Governo ha provato a mettere rimedio con un intervento da hoc introdotto dal Senato. In sostanza è stato introdotto un credito d'imposta pari alla maggiore imposta dovuta, per il solo 2014, in applicazione dell'aumento introdotto dalla stabilità. Lo sconto fiscale sarà spendibile nel limite del 33,33% a partire dal 2016.



IRAP, TAGLIO AL CUNEO: DEDUCIBILE TUTTO IL COSTO DEL LAVORO.

Prevista la totale deducibilità dalla base imponibile Irap del costo del lavoro per gli assunti a tempo indeterminato. Il taglio dell'imposta cambia modalità rispetto al DI sul bonus Irpef, che fissava un taglio delle aliquote (che dal 2014 torneranno dal 3,5% alla misura ordinaria del 3,9%). Per i soggetti Irap privi di autonoma organizzazione e dunque senza costo del lavoro, ci sarà un

credito d'imposta, pari al 10%, per quel che riguarda l'Imposta regionale sulle attività produttive. La misura dovrebbe garantire di mitigare gli aumenti fiscali, a partire dall'abolizione del taglio dell'aliquota Irap dal 3,9 al 3,5%.